



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE

***PER LA DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE DEI CADAVERI E
DEI RESTI MORTALI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO, LA
CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI***

(Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20)

**Approvato con deliberazione
del C.C. n. del 29.11.2010**

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri. Esso è dettato dalle disposizioni normative in materia, tra cui si richiama:

- Il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
- La Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n.285: Circolare esplicativa;
- La Circolare del Ministero della Sanità n.24 in data 24.06.1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n.285: Circolare esplicativa;
- Il D.P.R. n.396 del 03/11/2000;
- La Legge n.130 del 30/03/2001 recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- La L.R. Piemonte n.20 del 31/10/2007 recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”.

2. Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990).

Art. 2 – Esercizio della cremazione

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.78,80 e 81 del D.P.R. n.285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o suo delegato sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall' associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.
4. Quanto previsto al comma 1. a) e 1.b) e al comma 2. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. 285/1990, un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. Gli aventi titolo hanno la facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge.
7. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
8. Per ogni cremazione l'Ufficiale di Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art.4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - b) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali, non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. 285/1990.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

Art.5 – Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art.6 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm.30 x cm.30 e di altezza cm.20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc...) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

5. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art.7 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- a) tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, cellette ossario, loculi e tombe di famiglia;
- b) conservate nel cinerario comune che nel Comune di San Giorio di Susa verrà appositamente realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;
- c) interrate all'interno del cimitero qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- d) consegnate al soggetto affidatario;
- e) disperse.

2. E' consentita la tumulazione in loculo o tomba di famiglia e l'interramento in fossa anche con preesistente feretro di una sola urna delle ceneri di un coniuge, di un convivente o di un parente di I° grado, previo pagamento di una maggiorazione sul corrispettivo della concessione. L'autorizzazione avverrà a seguito specifica domanda, mediante appendice alla concessione amministrativa originaria e pertanto verranno applicate le statuzioni contenute nella concessione principale compresa la preesistente scadenza.

3. Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di San Giorio di Susa. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve richiedere anche l'autorizzazione del Comune di competenza.

4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale nei seguenti casi:

- a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- c) persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- d) persone non residenti ma con proprietà o senza proprietà, quando a presentare istanza di concessione o autorizzazione alla dispersione sia il coniuge o parente di I° grado residente o non residente con proprietà;
- e) qualora la volontà del defunto di essere disperso sul territorio comunale risulti da apposita disposizione testamentaria o per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall' associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

Art.8 –Soggetto affidatario

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestare la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).

2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.

3. Inoltre:

- a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 e al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) e c) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.
7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di San Giorio di Susa nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di affidamento ai più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse nell'area delimitata all'interno del cimitero.

Art.9 – Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, presenta al Comune di San Giorio di Susa, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata;
 - d) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 - h) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrono più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune di San Giorio di Susa.

5. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art.10 Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti cui all'art. 8 comma 3 lettera b) dovranno, presentare una nuova richiesta oppure consegnare l'urna al cimitero previo apposita autorizzazione.

8. L'Amministrazione comunale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art.11 Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione. Del recesso è preso nota nell'apposito registro.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale, il Comune dovrà darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

Art.12 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco o suo delegato nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.

4. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate al comma 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a) l'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
 - d) Dal personale autorizzato dal Comune all'interno del cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

Art.13 Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;
 - b) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi ed a una quota non superiore a 2500 metri;
 - c) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi, in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) in aree private ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
5. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.
7. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel

cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

9. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata.

10. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

11. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di San Giorio di Susa ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

12. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

13. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

Art.14 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. n. 20/1977, sarà realizzata nel cimitero apposita targa collettiva sulla quale sarà riportata la seguente dicitura: " Giardino del ricordo" o in alternativa, a giudizio dell'Amministrazione comunale potrà essere posizionato un manufatto sul quale, a cura e spese dei familiari del defunto, dovranno essere collocate targhe in ottone di dimensioni di cm 20x10 su modello predisposto dal Comune.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art.15 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art.16 – Imposta di bollo

1. Le istanze relative alla cremazione, al trasporto, all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri, nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

Art.17 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per i servizi espletati dal Comune relativamente al presente Regolamento vengono fissate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle tariffe massime per l'espletamento dei servizi di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali stabilite con Decreto Ministeriale così previsto dall'art.5 della Legge 130/2001.

Art.18 – Norma transitoria e finale

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale.
2. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti indicate in altri Regolamenti comunali.

Art.19 – Vigilanza e sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi autorità compete accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che lo costituisce.